

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 3 Aprile 2020, n. 8

Principali chiarimenti in merito al DL 17 marzo 2020, n. 18

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
60	Mini proroga dei versamenti	È stabilita una mini-proroga al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso 16 marzo.	Rientravano nella proroga al 20 marzo 2020, anche: • il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali; • il versamento dell'IRAP dovuta dalle Aziende del SSN, così come per le altre pubbliche amministrazioni.
61	Sospensione per settori maggiormente colpiti	Per determinate categorie di contribuenti, appartenenti a settori maggiormente colpiti, sono sospesi fino al 30 aprile 2020: • i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria; • i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Tali sospensioni si applicano alle seguenti categorie economiche di contribuenti: • imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e tour operator; • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (al 30 giugno 2020 o 5 rate mensili da giugno 2020); • teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle	• Qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati nei co. 2 e 3, art. 61 del Decreto, per poter beneficiare della sospensione, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. A tali fini, la prevalenza si determina facendo riferimento alla maggiore entità dei relativi ricavi o compensi, in relazione all'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione; • I codici ATECO indicati dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate del 18 e 21 marzo 2020 n. 12 e 14 sono meramente indicativi e rimane dirimente solo l'appartenenza ad una delle categorie economiche indicate; • Laddove alcune soltanto delle società appartenenti al Gruppo IVA, o rientranti nella liquidazione IVA di gruppo, esercitino una o più delle previste attività, ai fini della sospensione dei versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA, nonché in caso di liquidazione dell'IVA di gruppo, la prevalenza va determinata rispetto ai ricavi complessivamente realizzati a livello di gruppo; • La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali trova applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni Locali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività previste dal co. 2 e 3, art. 61.

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
		rappresentazioni artistiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; • ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, gestione di macchine e apparecchi correlati; • corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; • attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; • musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; • asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; • attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; • aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico; • parchi divertimento o parchi tematici; • stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; • servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; • servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; • attività di guida e assistenza turistica;	

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
		ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/2017. I codici ATECO di riferimento sono stati indicati a titolo indicativo e non esaustivo con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate del 18 e 21 marzo 2020 n. 12 e 14.	
62	Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	È data facoltà a tutti i contribuenti di differire al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il differimento non trova tuttavia applicazione in relazione: - ai versamenti; - all'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; - alla trasmissione telematica delle certificazioni dei lavoratori dipendenti e assimilati (che resta ferma al 31 marzo). Quale eccezione a quanto sopra indicato, per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i seguenti versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2020: - le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate in qualità di sostituto di imposta; - l'IVA; - i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria. Per le imprese ed i lavoratori autonomi delle provincie di Bergamo,	<u>Sospensione degli adempimenti tributari differiti al 30 giugno.</u> Sono sospesi: - i termini per l'invio all'Anagrafe tributaria delle comunicazioni mensili relative a febbraio, marzo e aprile 2020 e delle comunicazioni annuali riferite al 2019; - i termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi solo in alcuni specifici casi: - nel momento in cui è memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la relativa trasmissione sia legittimamente differita ad un momento successivo per esempio a causa di assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo; - per quanto riguarda la trasmissione telematica dei dati corrispettivi prevista dal co. 6-ter, art. 2 del D.Lgs. 127/2015, prevista per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali; - per impossibilità del tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore per il termine di 60 giorni per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici;

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
		Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell’IVA si applica a prescindere dal requisito dimensionale. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Ulteriori misure di favore sono infine previste per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro.	○ per gli esercizi commerciali che non svolgono, per ragioni connesse agli eventi calamitosi (ordine dell’autorità etc.), alcuna attività. • i controlli a carico dei committenti relativamente al versamento delle ritenute per gli appalti (di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/97). Essendo il controllo strettamente funzionale al versamento delle ritenute, la sospensione opera solo in relazione alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici nei confronti delle quali opera la sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ai sensi del co. 2 e 3, art. 61, e co. 2 e 4, art. 62 del Decreto) e che i controlli dovranno in ogni caso riprendere alle scadenze previste per l’effettuazione dei versamenti sospesi; • i termini al 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio, marzo, aprile e maggio, nonché del primo trimestre per i soggetti trimestrali 2020, i quali andranno presentati entro il 20 giugno 2020¹, senza applicazione di sanzioni. L’Agenzia chiarisce che comunque resta ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari; • i termini per la registrazione - sia telematica che cartacea - di atti da parte dei privati, notai o altri pubblici ufficiali. La sospensione dei termini per la registrazione comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell’imposta di registro da essa scaturente. Con specifico riferimento alle locazioni, restano tuttavia dovuti i versamenti per annualità successive alla prima. E’ fatta comunque salva la possibilità di procedere volontariamente

¹ Dovrebbe trattarsi di un refuso della circolare e la data corretta dovrebbe essere quella del 30 giugno 2020

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
			alla registrazione degli atti con il conseguente obbligo di versare l'imposta dovuta; • i termini per la presentazione della dichiarazione di successione, nonché per il relativo versamento delle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi indiretti, i quali dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Resta comunque facoltà del contribuente non beneficiare della sospensione, presentando la dichiarazione e adempiendo al versamento delle relative imposte e tributi indiretti. • la sospensione degli adempimenti trova applicazione anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter DPR 600/73) con scadenza dei termini nel periodo di sospensione. La documentazione deve esser prodotta entro il 30 giugno 2020. <i>Restano esclusi dalla sospensione:</i> • i termini per l'emissione delle fatture, sia analogiche che elettroniche, in quanto documenti destinati alle controparti commerciali che consentono la detrazione dell'Iva e la deducibilità dei relativi costi (nonché di fornire evidenza della mancata applicazione, nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020, delle ritenute d'acconto nei confronti di contribuenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a 400 mila euro che ne abbiano fatto richiesta come previsto dal co.7, art. 62 del Decreto); • in genere i termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi; • i termini per la consegna della Certificazione Unica che rimangono fermi al 31 marzo 2020. Fatta eccezione per i soggetti con sede o domicilio negli 11 comuni della Lombardia e Veneto individuati nel Decreto del MEF del 24 febbraio 2020 il cui termine è il 30 aprile 2020. Rimane infine ferma la possibilità di trasmissione in via telematica entro il 31 ottobre 2020, della certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
			non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. <u>Sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2020.</u> - Non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/73), da parte del sostituto d’imposta, solo i ricavi o i compensi corrisposti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020) e il 31 marzo 2020, alle categorie di soggetti definite nel co.7, art. 62 del Decreto, ossia: i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro per il 2019 determinati secondo le regole previste per ciascuna tipologia di contribuente (regime di cassa per i semplificati e forfettari, competenza per gli ordinari); e che nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In tal caso, i soggetti possono omettere l’indicazione della ritenuta in fattura (cartacea o elettronica). Inoltre, l’Agenzia chiarisce che, conformemente alle indicazioni fornite per gli studi di settore, ai fini della determinazione del limite di euro 400.000 gli ulteriori componenti positivi eventualmente indicati ai fini degli ISA non rilevano. Infine, il versamento delle ritenute non operate potrà essere eseguito in F24 con un codice tributo che sarà prossimamente istituito. - All’Imposta sugli intrattenimenti (ISI) si applica il solo rinvio al 20 marzo 2020. - E’ confermata la scadenza al 31 marzo 2020 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato. Proroga già prevista dal Decreto-legge n. 9/2020.
63	Premio ai lavoratori dipendenti	Le imprese, quali sostituti d’imposta, sono tenute a riconoscere in via automatica ai titolari di reddito di lavoro dipendente un premio pari a 100 euro che non concorre al reddito complessivo del lavoratore, rapportato al numero di giorni di lavoro che il dipendente ha svolto nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.	Per il calcolo dei giorni si deve fare riferimento al rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese ed i giorni lavorabili contrattualmente (i.e. non da calendario). Nel computo non rilevano le giornate di ferie, malattia, congedo e assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni;

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
		Il premio spetta a condizione che il dipendente abbia dichiarato un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nell'anno precedente e deve essere corrisposto in busta paga nel mese di aprile o comunque entro il termine di conguaglio di fine anno. L'incentivo erogato in busta paga è recuperato dalle imprese, sostituti di imposta, mediante compensazione in F24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97.	• Anche per i dipendenti assunti in modalità part-time, indipendentemente dalla percentuale di occupazione, il calcolo dovrà essere effettuato in ragione del periodo di lavoro svolto presso la sede; • Il premio è riconosciuto anche ai dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa, in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, purché riconducibili alla sede ordinaria di lavoro o luoghi di tradizionale prestazione lavorativa; • Il bonus non spetta ai dipendenti che hanno prestato la loro attività in modalità di lavoro agile ("smart working"); • Per i dipendenti licenziati nel mese di marzo, il bonus spetta in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede (cfr. supra); • Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro rileva esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva (e.g. premi di risultato); • Il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020, tuttavia, dovrà essere erogato entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; • I dipendenti assunti in corso d'anno dovranno rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, per attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente. • Il sostituto d'imposta potrà recuperare l'importo dei premi erogati mediante compensazione orizzontale utilizzando i codici tributo il "1699" e "169E", quest'ultimo per il modello F24 "enti pubblici" (cfr. Risoluzione n. 17/2020). La compensazione dovrà avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non soggiace ai limiti annui o vincoli previsti dalla legge in tema di compensazioni.

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
65	Credito di imposta per botteghe e negozi	È introdotto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione dovuto dalle imprese nel mese di marzo in relazione agli ambienti dove è svolta l'attività, situati in immobili classificati nella categoria C1 (la norma non si applica alle attività commerciali ancora aperte per disposizione del D.p.c.m. 11/03/2020). Il credito è esclusivamente utilizzabile in compensazione nel Mod. F24.	• Il credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe e negozi compete solo se i canoni sono effettivamente pagati. La disposizione in esame ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché, coerentemente, il credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento dello stesso; • Il credito d'imposta non spetta relativamente ai contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8; • L'importo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal 25 marzo 2020 (Cfr. con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020); • Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali (Cfr. con FAQ del Ministero dell'Economia e delle finanze)
66	Erogazioni liberali	Viene prevista la deducibilità dal reddito d'impresa e ai fini Irap delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per effetto del rinvio all'art. 27 della L. n. 133/99, dovrebbe inoltre trovare applicazione la previsione secondo cui non si considerano inoltre destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente, né tali trasferimenti sono soggetti all'imposta di donazione. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta invece una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dell'erogazione liberale, per un importo non superiore a 30 mila euro.	• Le misure previste dall'art. 66 si applicano alle erogazioni liberali: ○ effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; ○ effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati nel D.p.c.m. 20 giugno 2000; ○ effettuate direttamente in favore di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria;

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
			○ aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti sopra indicati. • Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'attuale situazione di emergenza epidemiologica incentivate dall'articolo 66 del Decreto, sono deducibili dal reddito d'impresa, per l'anno 2020, anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame; • Le previsioni dell'art. 6, co. 15 della L. n. 133/99 (che assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini IVA) sono applicabili esclusivamente alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID 19 che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste; • La requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, in quanto atto che costituisce o trasferisce un diritto reale in capo alla P.A., configura cessione di beni ai fini IVA e pertanto l'indennità che l'Amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni (soggetto passivo IVA) ha natura di corrispettivo imponibile ai fini del tributo;
67	Sospensione dei termini relativi agli Uffici degli enti impositori	Viene stabilito che i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori siano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La stessa sospensione trova applicazione per i termini stabiliti per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, e per la loro regolarizzazione. È inoltre previsto che i termini per la risposta alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, nonché quelli per la loro	• I termini di prescrizione e di decadenza dell'attività accertatrice che scadono nel corso del 2020 sono sospesi e prorogati in automatico al 31 dicembre 2022. • Si segnala che tra le finalità che il Legislatore ha dichiarato di voler perseguire con tale proroga vi è anche quella di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche degli avvisi nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi.

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
		regolarizzazione, inizino a decorrere dal 1° giugno 2020. Sono sospesi i termini per le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza consistenti, tra l'altro, nelle risposte ad istanze di accesso agli atti amministrativi e di accesso civico a dati e documenti. Sono prorogati di due anni i termini di prescrizione e decadenza dal potere di accertamento e riscossione che scadono entro il 31 dicembre 2020.	- La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori opera nei confronti della generalità dei tributi e deve intendersi riferita a tutti gli atti in relazione ai quali è prevista una decadenza dell'azione degli uffici entro il 31 dicembre dell'anno della sospensione, ivi inclusi quelli per i quali è prevista una decadenza infrannuale (i. e. accertamenti di maggior valore rilevanti ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali). A titolo esemplificativo il termine di decadenza dell'attività di accertamento e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, che scadrebbe in via ordinaria il 26 giugno 2020, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. - A mero titolo esemplificativo e non esaustivo viene precisato che sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli enti coinvolti per l'emissione: - degli avvisi di liquidazione da controllo della corretta liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata e da controllo congruità e tempestività dei versamenti per annualità successive dei contratti di locazione; - degli avvisi di liquidazione derivanti da controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni "campione unico"; - dei provvedimenti di sospensione dell'esercizio dell'attività ex art. 12 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. Salvo che l'esecuzione del provvedimento di sospensione sia stata assicurata con l'apposizione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. In questo caso la sospensione dell'esercizio dell'attività resta ferma; - degli atti di irrogazione delle sanzioni ex art. 16 del D.lgs. 471/1997 qualora siano state presentate deduzioni difensive ad opera del contribuente. Non opera alcuna sospensione per il versamento richiesto con avvisi di accertamento/rettifica e liquidazione, già notificati,

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
			che non rientrino tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso. • La sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e non anche i soggetti esteri. • La sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici». La sospensione non riguarda, quindi, le attività relative ai rimborsi per la quale gli Uffici continueranno a svolgere la relativa attività istruttoria, compresa la richiesta di documentazione. • La sospensione non riguarda altresì le attività relative alle indagini finanziarie necessarie per lo svolgimento dei poteri degli Uffici. • Nell'ambito applicativo della sospensione di cui all'articolo 67 non rientra altresì il termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell'articolo 110, co. 11, del TUIR.
68	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione	E' stabilito che i versamenti dovuti a fronte di cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi e intimazioni di pagamento, avvisi di addebito, ingiunzioni fiscali e di atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane con scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 siano sospesi e vengano effettuati in unica soluzione entro il successivo 30 giugno (eventuali versamenti già effettuati non danno tuttavia diritto al rimborso). Trova inoltre applicazione la proroga di due anni dei termini di decadenza dell'attività accertamento e riscossione prevista dall'art. 67 precedentemente citato.	

ARTICOLO	ARGOMENTO	CMS NEWS LETTER DEL 18 MARZO 2020	PRINCIPALI CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE
83	Sospensione dei termini della giustizia tributaria	Viene stabilita la sospensione del decorso dei termini, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, per il compimento di qualsiasi atto giurisdizionale relativo ai procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie, ivi inclusi quelli per la notifica dei ricorsi in primo grado e i procedimenti di reclamo; le udienze dei procedimenti pendenti, sia pubbliche che camerali, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Le stesse disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.	• Con riferimento ai procedimenti di accertamento con adesione in corso alla data del 9 marzo 2020 e non ancora sottoscritti, viene confermata l'applicazione "cumulativa": ○ dell'ordinario periodo di sospensione di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, ○ della sospensione prevista dall'articolo 83 del Decreto. • Nel caso di atto di adesione sottoscritto, invece, viene ribadito che non è soggetto a sospensione il termine di 20 giorni previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 per il versamento delle somme (o della prima rata di esse) dovute per effetto dell'accertamento con adesione. • Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al DPCM 1° marzo 2020, per i quali il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile. • Viene chiarito che la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di cui all'art. 83 del Decreto, si applica anche alle attività processuali che fanno capo all'Amministrazione finanziaria, ossia ai procedimenti di mediazione, alle costituzioni in giudizio, alla presentazione di memorie, alle impugnazioni. A seguito della precisazione, non sarebbe quindi applicabile, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la più ampia sospensione dei termini relativi alle attività di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori prevista dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 67 del Decreto.

Per approfondimenti contattare:

[CMS Tax Team Covid-19](#)

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Nairobi, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law